

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.55 del 12 aprile 2016

OGGETTO: procedura aperta per la conclusione di una convenzione per la fornitura quadriennale di "aghi , siringhe, aghi cannula e aghi per anestesia" occorrenti alle AA.SS.LL./AA.OO./AA.OO.uu./IRCSS della Regione Campania .Rettifica atti di gara e differimento scadenza termini per la presentazione delle offerte.

PREMESSO

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli, al Centro Direzionale Isola C1;

- che la Regione Campania, con l'art. 2 della L.R. 24 del 29/12/2005, ha aggiunto all'art.6 della L.R. n. 28 del 24.12.2003:

● il comma 15, sostituito dal comma 229 dell'art. 1 della L.R. n. 4 del 15.03.2011, che stabilisce: "*la So.Re.Sa., centrale unica d'acquisto, è titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie e dei servizi non sanitari delle AA.SS.LL. e delle AA.OO.*";

● il comma 16, che stabilisce: "*la So.Re.Sa., previa deliberazione della Giunta Regionale di approvazione dei suddetti piani e procedure, espleta, in coordinamento con le AA.SS.LL. e le AA.OO., le procedure acquisitive in essi stabiliti*".

- che la legge finanziaria n.311 del 30 dicembre 2004 all'art.1 comma 180, ha previsto la stipula e la sottoscrizione di apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, quale condizione necessaria per la riattribuzione alla Regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma;

- che la Regione Campania, con delibera n. 460 del 20 marzo 2007, ha approvato il Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n.311;

- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 155, ha statuito che: "*ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio*".

- che in data 13 marzo 2007 è stato stipulato l'Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze per il contenimento dei debiti sanitari;

-che l'art. 9 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 (*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 prevede al comma 1, che: " Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (...) operante presso l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. ed una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1 comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" ed, al comma 5, che: " Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. (...)";

- che, pertanto, nel perseguimento dei fini sopra indicati, ai sensi del comma 15 dell'art. 6, della L.R. n. 28 del 24/12/2003 della Regione Campania - [*così come modificato dall'art. 2, L.R. 29 dicembre 2005, n. 24, poi sostituito dall'art. 1, comma 229, L.R. 15 marzo 2011, n. 4, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 2, lettera e), L.R. 27 gennaio 2012, n. 3, nuovamente sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 31 dicembre 2012, n. 41, e dall'art. 1, comma 28, L.R. 7 agosto 2014, n. 16*] - la So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 34 e dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE - Codice degli Appalti*) ed è soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio ;


- che il D.P.C.M. 11 novembre 2014 "Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori (...) " all'art. 1, co. 2, ha stabilito che: "resta comunque ferma l'iscrizione all'elenco della Consip S.p.A. e di una centrale di committenza per ciascuna regione ove costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero individuata ai sensi del medesimo art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n.89/2014";

-che con la Delibera Anac n. 58 del 22 luglio 2015, So.Re.Sa. è stata iscritta per la Regione Campania nell'elenco dei Soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n.89/2014;

CONSIDERATO

- che con Determinazione Generale **n. 42 del 24 marzo 2016** si è provveduto:

- ad indire una procedura aperta per la conclusione di convenzione in favore delle aziende sanitarie della Regione Campania per l'affidamento quadriennale della fornitura di **"siringhe, aghi cannula e**



aghi per anestesia” con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 D.L.gs. n. 163/2006;

- a nominare il Responsabile Unico Del Procedimento fino all’aggiudicazione efficace;
- a dare atto che l’importo complessivo quadriennale presunto era pari ad **€ 61.427.549,80** iva esclusa

TENUTO CONTO CHE

- nel disciplinare di gara era stata fissata quale data di scadenza per la presentazione delle offerte il giorno **06/05/2016**;
- sempre nel disciplinare di gara si specificava che il termine ultimo per richiedere i chiarimenti era fissato entro e non oltre il quindicesimo giorno antecedente la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;

ATTESO CHE

- nelle more della scadenza dei termini per la presentazione dei chiarimenti, sono pervenuti da parte di alcuni operatori economici interessati al procedimento di gara, osservazioni e chiarimenti in ordine a taluni refusi e inesattezze presenti negli atti di gara;
- a seguito di ulteriori controlli e verifiche dei predetti atti di gara, si sono effettivamente riscontrati, in particolare, alcune imprecisioni in ordine a taluni prezzi posti a base d’asta ed erroneamente riportati negli allegati di gara (vedi: *Scheda Cig-Cauzioni e Contributi – all. A7; Scheda Offerta Economica- all. C1*) nonché in ordine a talune caratteristiche tecniche dei prodotti richiesti, riportate nel Capitolato di Gara;
- i predetti errori materiali riguardanti alcuni prezzi a base d’asta, riportati negli atti di gara, comportano, altresì, la necessità di rettificare l’importo complessivo quadriennale presunto posto a base di gara;
- l’art. 70, c.1 del Codice dei Contratti in base al quale le Stazioni appaltanti, nel fissare i termini per la ricezione delle offerte, tengono conto della complessità della prestazione oggetto di gara e del tempo normalmente necessario per la preparazione delle offerte;

3

RITENUTO

per quanto sopra esposto:

- necessario rettificare alcuni atti di gara (in particolare il *Disciplinare di Gara, il Capitolato Tecnico, Scheda Cig-Cauzioni e Contributi – all. A7 e Scheda Offerta Economica- all. C1*) oltre che l’importo complessivo quadriennale presunto posto a base di gara;
- pertanto, necessario differire la data di scadenza della ricezione delle offerte al fine di consentire agli operatori economici interessati di usufruire di un tempo maggiore per poter presentare un’offerta quanto più adeguata e completa;



Tanto premesso, il Direttore Generale, in virtù dei poteri conferitigli con verbale del Consiglio di Amministrazione del 05 agosto 2015,

DETERMINA

per i motivi citati in premessa

1) di rettificare, per i motivi esposti in premessa, la determina n. 42 del 24 marzo 2016_ ed in particolare l'importo complessivo quadriennale presunto posto a base di gara in essa indicato, che alla luce delle nuove rettifiche risulta essere rideterminato in € 56.735.585,40 anziché €61.427.549,80;

2) di differire il termine di scadenza per la ricezione delle offerte al **giorno 25 maggio 2016**;

3) di approvare gli atti di gara così come rettificati e corretti;

4) di dare immediata ed adeguata pubblicità al presente provvedimento e di pubblicare gli atti di gara rettificati sul portale Soresa.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.



Il Direttore Generale
(Ing. Renato Di Donna)